Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Lunedì, 27 agosto 1934 - Anno XII** **Numero 200**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31 50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L **45** — Estero L **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sui tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 27 AGOSTO 1934-XII:

Ministero delle finanze: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno (suppletivo) e al 31 luglio 1934-XII, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1351.

Autorizzazione ai Comuni Istituti ed Enti autonomi di case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita stipulati ai sensi del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2087, recante provvedimenti per la costruzione di case popolari;

Ritenuta la opportunità di autorizzare Comuni, Istituti ed Enti autonomi di case popolari ed economiche a modificare in contratti di locazione semplice i contratti di locazione con aggiunto patto di futura vendita stipulati ai sensi del sopraindicato R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386;

Considerata l'assoluta ed urgente necessità di provvedere al riguardo,

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 4 del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, i contratti di affitto con aggiunto patto di futura vendita, stipulati dai Comuni, Istituti ed Enti indicati dall'art. 1 del R. decreto-legge stesso possono essere trasformati in contratti di affitto semplice.

Art. 2.

L'applicazione del disposto del precedente articolo resta subordinata al consenso di ambo le parti contraenti, restandone in ogni caso esclusi gli assegnatari che abbiano, all'atto dei contratti, effettuati versamenti in conto acquisti eccedenti il 20 per cento del costo dei rispettivi alloggi.

Art. 3.

I canoni dei nuovi contratti di affitto semplice saranno determinati dai Comuni, Istituti ed Enti a loro giudizio insindacabile, tenuto conto dei fitti medi da essi praticati anteriormente al 14 aprile 1934-XII per alloggi di tipo analogo, con la ulteriore applicazione del ribasso disposto dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563.

Art. 4.

Le somme versate dagli assegnatari degli alloggi a titolo di acconto infruttifero del futuro acquisto, che siano libere da eventuali ritenute o depositi, saranno rimborsate dai Comuni, Istituti ed Enti in ventiquattro rate trimestrali successive posticipate, senza interessi.

Gli effettivi rimborsi restano subordinati al puntuale pagamento dei canoni di affitto semplice dovuti dagli assegnatari. Niun altro rimborso, per qualsiasi titolo o ragione spetterà agli assegnatari.

Art. 5.

Gli atti fra le parti in applicazione del presente decreto saranno stipulati in forma pubblica amministrativa ai termini dell'art. 18, capoversi 1° e 2°, della legge 17 agosto 1928, n. 2102.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, *foglio* 101. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1352.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° luglio 1933, n. 786;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di emanare norme integrative al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi, e di estendere il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, ai maestri elementari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma terzo dell'art. 1 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito il seguente:
« Nei Comuni capoluoghi di provincia, che non costituiscono una circoscrizione scolastica e in cui siano istituite più direzioni didattiche, una di queste è affidata di regola a un ispettore scolastico ».

Art. 2.

Nella formazione della graduatoria dei candidati approvati nell'esame di idoneità per le promozioni al grado di ispettore scolastico, secondo l'art. 2, comma terzo, del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, la Commissione esaminatrice aggiungerà alle votazioni previste dall'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, un coefficiente espresso in ventesimi relativo al diploma di abilitazione allo ispettorato didattico conseguito ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del R. decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Art. 3.

Al comma quinto dell'art. 5 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono sostituiti i seguenti comma:
« I direttori didattici comunali, alle dipendenze dei Comuni che erano tenuti ad avere, oltre il posto di direttore didattico comunale, uno o più posti di direttore didattico sezionale ai sensi dell'art. 20 del testo unico, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, o che di fatto hanno tali posti in organico, sono collocati nel grado di ispettore scolastico.
« Ai direttori didattici comunali, che al 31 dicembre 1932 non avevano alle dipendenze direttori sezionali, pur essendo i Comuni tenuti all'istituzione delle direzioni, sarà computato, agli effetti dell'iscrizione nel ruolo degli ispettori scolastici, il servizio prestato come direttori comunali dal 1° gennaio 1932 ».

Art. 4.

Ai direttori didattici comunali e sezionali, che ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del R. decreto 1° luglio 1933, numero 786, siano collocati nel grado decimo, sarà computato agli effetti del collocamento nel grado stesso anche l'eventuale servizio precedentemente prestato nel ruolo del personale di vigilanza dell'istruzione elementare.

Art. 5.

All'art. 5 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, sono aggiunti i seguenti comma:
« Coloro che in un Comune furono nominati direttori didattici sezionali con la stessa decorrenza, in seguito ai risultati di un unico concorso, sono inscritti nel ruolo governativo dei direttori in base alla graduatoria di merito del concorso stesso.
« Coloro che in un Comune furono nominati direttori o direttrici sezionali con la stessa decorrenza, in seguito ai risultati di un concorso a posti direttivi maschili e di un concorso a posti direttivi femminili, sono inscritti nel ruolo governativo dei direttori secondo l'ordine determinato dalla fusione delle graduatorie di merito dei due concorsi.
« La norma di cui al comma precedente si applica anche ai direttori didattici sezionali e comunali, che, pur essendo al 31 dicembre 1933 in servizio in Comuni diversi, furono in seguito a concorso nominati con la stessa decorrenza all'ufficio da essi occupato nei singoli Comuni all'atto dell'inquadramento nei ruoli governativi.
« Negli altri casi, in cui a parità di anzianità da attribuire nei vari gradi del ruolo di vigilanza ai direttori didattici in servizio nei Comuni autonomi, l'assunzione in servizio nei Comuni stessi non siasi verificata per tutti in seguito a concorso, il collocamento nel ruolo sarà effettuato dando la precedenza al più anziano di età ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 7 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito il seguente:
« Il personale di ruolo che, con le qualifiche di ispettore o di sopraintendente scolastico o con qualifica consimile, in effetti esercitava al 31 dicembre 1932 mansioni di vigilanza sulle direzioni comunali, è inscritto nel grado di ispettore scolastico ed è collocato nel ruolo dopo gli ispettori scolastici, di cui al precedente art. 3 e prima dei direttori comunali, di cui al comma quinto dell'art. 5. Esso prende posto in ruolo secondo la rispettiva anzianità determinata a norma del precedente art. 5 ».

Art. 7.

Al primo comma dell'art. 13 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è sostituito il seguente:
« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale gli ispettori centrali per le scuole elementari possono essere destinati, fino al limite di tre, alla direzione dei servizi scolastici dei maggiori Comuni, intendendosi, a tale scopo, assegnati, per la durata dell'incarico, alla circoscrizione che comprende le scuole del Comune delle quali assumono la vigilanza ».

Art. 8.

Le disposizioni dell'art. 4, primo comma, secondo comma lettera *a*) e quarto comma, nonchè degli articoli 5, 6, 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, sono estese ai maestri di ruolo delle scuole elementari dipendenti dai Regi provveditorati agli studi con le modificazioni di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 e 12.

Art. 9.

Ferma restando la disposizione dell'art. 4, comma secondo lettera *a*), del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, per quanto riguarda l'aumento dell'anzianità utile ai maestri con grado di ordinario, il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 sarà computato, ai fini della determinazione dello stipendio, all'atto della nomina ad ordinario, per i maestri che all'entrata in vigore del R. decreto-legge predetto si trovino nel grado di straordinario, o ai quali tale grado sia conferito successivamente.

Art. 10.

Nella formazione delle graduatorie dei concorsi magistrali la Commissione giudicatrice per stabilire, a parità di merito, l'ordine di precedenza dei concorrenti, aggiungerà alla valutazione dei titoli militari, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 288 del regolamento generale, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, quella della regolare iscrizione

ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, considerando tale requisito alla stessa stregua del servizio prestato come combattente.

Art. 11.

Ai maestri elementari, in luogo delle disposizioni contenute nei due ultimi comma dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, si applica la seguente:

« Il beneficio dell'ammissione ai consorsi magistrali senza limite di età, di cui all'art. 122 lettera c) del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è esteso anche a coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai mutilati ed invalidi per la causa fascista e alle maestre congiunte di caduti, mutilati ed invalidi per la causa medesima. Lo stesso beneficio è pure esteso a coloro che, in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma ».

Art. 12.

L'aumento della pensione dipendente dall'attribuzione dei benefici riconosciuti ai maestri elementari con l'estensione delle norme degli articoli 5 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, è calcolato in una frazione della pensione avente per numeratore il numero dei giorni corrispondente al periodo determinato dall'applicazione delle norme predette e per denominatore il numero dei giorni corrispondente agli anni di effettivo servizio in base ai quali è stata liquidata la pensione.

Il valore capitale corrispondente all'aumento della pensione, di cui al precedente comma, verrà corrisposto al Monte pensioni all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero dell'educazione nazionale.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 13.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato ad emanare con proprie ordinanze, di concerto col Ministro per le finanze, le norme necessarie per l'esecuzione del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786.

All'emanazione delle disposizioni regolamentari con le forme e ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, dovrà provvedersi entro il 31 marzo 1935.

Art. 14.

Nella prima applicazione dell'art. 2 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, i posti che risulteranno disponibili nel grado di ispettore scolastico, dopo il collocamento dei funzionari contemplati all'art. 5, comma quinto, nello stesso R. decreto, saranno conferiti in primo luogo in base a scrutinio del Consiglio di amministrazione, da eseguirsi ai sensi dell'art. 28 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, fra i direttori didattici governativi che, avendo tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771, passarono poi nel ruolo direttivo per effetto della riduzione di organico attuata dall'art. 1 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1679, e per forza dell'art. 15 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 640.

Ai predetti funzionari, all'atto della promozione ad ispettore scolastico, sarà computato, agli effetti dell'anzianità, il servizio prestato nel grado di ispettore scolastico per effetto del citato decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, numero 771.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 96. — GIAGHEDDU.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1353.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Agata sotto il titolo dei Careri, in Palermo.

N. 1353. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Agata sotto il titolo dei Careri, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1354.

Dichiarazione formale dei fini di 22 Confraternite della provincia di Catania.

N. 1354. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Catania:

1. Vizzini - Confraternita dello Spirito Santo.
2. Vizzini - Confraternita di S. Giuseppe.
3. Acicatena - Confraternita dei SS. Crocifisso in Santa Lucia.
4. Nicolosi - Confraternita di S. Antonio Abate.
5. Militello - Confraternita del SS. Sacramento in Santa Maria della Stella.
6. Paternò - Arciconfraternita del SS. Rosario.
7. Paternò - Arciconfraternita del SS. Sacramento.
8. Paternò - Confraternita di S. Caterina.
9. Paternò - Arciconfraternita di S. Giacomo Maggiore Apostolo.
10. Paternò - Confraternita di S. Michele Arcangelo.
11. S. Pietro Clarenza - Confraternita del Sacramento.
12. Aci S. Antonio - Confraternita del Purgatorio e della Morte.
13. Licodia Eubea - Confraternita del SS. Salvatore.
14. Giarre - Confraternita di Maria SS. della Provvidenza, in Macchia.
15. Giarre - Confraternita del SS. Sacramento,

16. Militello - Confraternita di Maria SS. degli Agonizzanti.
17. Militello - Confraternita del SS. Sacramento.
18. Acireale - Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo.
19. Randazzo - Confraternita fra Contadini di Maria SS. Annunziata.
20. S. Gregorio - Confraternita del SS. Sacramento.
21. Mascalucia - Confraternita di S. Nicolò di Bari.
22. Mascalucia - Confraternita di S. Vito.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1355.
Dichiarazione formale dei fini della Congregazione dei sacerdoti secolari sotto il titolo di S. Tommaso d'Aquino, in Palermo.

N. 1355. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Congregazione dei sacerdoti secolari sotto il titolo di S. Tommaso d'Aquino, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1934.
Impiego di alcool adulterato con denaturante speciale per la preparazione di vernici per le stagnole per i cioccolatini.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19, primo comma, del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Visto il R. decreto 21 ottobre 1903, n. 426, che ammette l'industria della preparazione delle vernici a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'alcool destinato alla preparazione delle vernici per le stagnole per i cioccolatini potrà essere denaturato mediante aggiunta dei seguenti ingredienti per ogni ettolitro di alcool:

acetone . . . . litri 10
olio di acetone leggero . . . . » 2
vernice finita di precedenti lavorazioni . . » 4

Art. 2.

Gli ingredienti di cui al precedente art. 1 dovranno essere forniti dalle ditte interessate e verificati, prima dell'impiego, dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Art. 3.

La denaturazione dell'alcool, nel modo previsto dal presente decreto, dovrà essere eseguita in presenza del personale finanziario e gli stabilimenti saranno sottoposti alla vigilanza saltuaria, osservate nel resto le disposizioni di cui agli articoli 128 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762.

Art. 4.

Qualora nelle lavorazioni delle stagnole si verifica un recupero di alcool, le operazioni di recupero dovranno avvenire sotto vigilanza permanente. L'alcool recuperato dovrà essere raccolto in apposito recipiente suggellato dalla Finanza e non potrà essere nuovamente impiegato fino a quando non ne sia stato analizzato un campione dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, e sia stabilito dal Ministero delle finanze il modo d'integrarne la denaturazione.

Il movimento dell'alcool recuperato dovrà essere tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico.

Roma, addì 14 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ARCANGELI.

(9313)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1934.
Autorizzazione all'Istituto di San Paolo, in Torino, ad istituire un proprio ufficio bancario (agenzia) presso il mercato ortofrutticolo di Torino (località Lingotto).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Autorizza:

L'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, ad istituire un proprio ufficio bancario (agenzia) nei locali dei nuovi mercati per la frutta e la verdura apprestati dal comune di Torino in località Lingotto (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1934 - Anno XII.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(9315)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1934.
Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio nella esportazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) dal 1° luglio al 31 dicembre 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE.

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;
Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 % del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1934, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,10 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 156 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1934 - Anno XII.

Il Ministro: JUNG.

(9314)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8380.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Francesca Cunja fu Giacomo in Sabrini, nata a Trieste il 1° agosto 1892 e residente a Trieste, via Tiz. Vecellio n. 2-11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Zugna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Cunja è ridotto in « Zugna ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4895)

N. 11419-8220.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Iginio Dossich di Giuseppe, nato a Trieste il 7 gennaio 1903 e residente a via Ugo Foscolo n. 27-V, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Iginio Dossich è ridotto in « Dossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4897)

N. 11419-9483.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Domancich fu Michele, nato a Trieste il 22 ottobre 1909 e residente a Trieste, via Crociferi, 1-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Domini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Domancich è ridotto in « Domini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4898)

N. 11419-6842.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Gerdol fu Giuseppe, nato a Trieste il 6 luglio 1885 e residente a via Rossetti n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Gerdol è ridotto in « Gardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Clelia nata Delpin di Antonio, nata il 24 dicembre 1890, moglie;
2. Enrico di Enrico, nato il 21 settembre 1913, figlio;
3. Fernanda di Enrico, nata il 18 agosto 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4901)

N. 11419-9456.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Amalia Gulic fu Giuseppe in Vucci, nata a Trieste il 23 ottobre 1889 e residente a Trieste, via del Sapone, 5-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Gullini »

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Amalia Gulic in Vucci è ridotto in « Gullini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richidente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4902)

N. 11419-6098.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gulich fu Giuseppe, nato a Capriva l'11 ottobre 1870 e residente a Gretta, 110 (Serbatoio), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gullini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gulich è ridotto in « Gullini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4903)

N. 11419-10717 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Angela Ianvocich di Giuseppe vedova Derndich, nata a Trieste il 19 settembre 1876 e residente a Trieste, via Istituto n. 25-V, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Gianni » e « Derdini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Iancovich vedova Derndich sono ridotti in « Gianni » e « Derdini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4904)

N. 11419-29 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Amalia Gerlanc fu Antonio in Ravbar, nata a Rupingrande il 1° gennaio 1872 e residente a Vogliano n. 21, è restituito nella forma italiana di « Gherlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4980)

N. 11419-30 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Milic di Giovanni in Tavcar-Ravbar, nata a Rupingrande il 21 febbraio 1904 e residente a Vogliano n. 17, è restitutito nella forma italiana di « Emili ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4981)

N. 11419-31 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Giuseppina Milic fu Antonio in Ravbar, nata a Rupingrande il 27 agosto 1871, e residente a Vogliano n. 17, è restituito nella forma italiana di « Emili ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4982)

N. 11419-32 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Kocjan fu Bartolomeo ved. Gec, nata a Sesana il 23 marzo 1843 e residente a Vogliano n. 17, sono restituiti nella forma italiana di « Canciani » e « Ghezzo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4983)

N. 11419-33 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Ravbar fu Michele ved. Gerlanc, nata a Rupingrande il 5 giugno 1879 e residente a Vogliano n. 14, è restituito nella forma italiana di « Gherlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania fu Antonio, nata il 26 dicembre 1908, figlia;
2. Sofia Emilia fu Antonio, nata il 15 ottobre 1912, figlia;
3. Paola fu Antonio, nata il 10 aprile 1914, figlia;
4. Giovanni fu Antonio, nato il 23 maggio 1916, figlio;
5. Luigi fu Antonio, nato il 27 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4984)

N. 11419-34 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Gerbec di Francesco ved. Skabar, nata a S. Daniele del Carso il 18 agosto

1887 e residente a Glinza, è restituito nella forma italiana di « Gherlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4985)

N. 11419-35 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Francesca Gerlanc fu Antonio ved. Ravbar, nata a Rupingrande il 14 settembre 1886 e residente a Zolla n. 23, è restituito nella forma italiana di « Gherlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4986)

N. 11419-40 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gorup fu Giovanni, nato a Duttogliano il 12 gennaio 1877 e residente a Vercogliano, 35, è restituito nella forma italiana di « Gori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca nata Ravbar fu Antonio, nata il 10 ottobre 1881, moglie;
2. Giuseppe di Antonio, nato il 9 marzo 1906, figlio;
3. Rodolfo di Antonio, nato il 4 agosto 1907, figlio;
4. Luigi di Antonio, nato il 16 aprile 1909, figlio;
5. Stefania di Antonio, nata il 21 ottobre 1910, figlia;
6. Emilia di Antonio, nata il 7 ottobre 1912, figlia;
7. Stanislao di Antonio, nato il 4 marzo 1915, figlio;
8. Antonio di Antonio, nato il 1° gennaio 1919, figlio;
9. Albina-Zora di Antonio, nata il 16 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4991)

N. 11419-39 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Marianna Gomizelj fu Gregorio vedova Milic, nata a Duttogliano il 4 marzo 1856 e residente a Vercogliano, 3, sono restituiti nella forma italiana di « Gomicelli » e « Emili ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4990)

N. 11419-36 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Gerlanc fu Antonio in Gustin, nata a Rupingrande il 18 settembre 1873 e residente a Zolla n. 6, è restituito nella forma italiana di « Gherlani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4987)

N. 11419-37 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Luigia Gec di Luigi ved. Skabar, nata a Duttogliano il 18 giugno 1890 e residente a Rupingrande n. 33, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4988)

N. 11419-38 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Amalia Milic fu Antonio in Ravbar, nata a Rupingrande il 10 novembre 1894 e residente a Vercogliano, 3, è restituito nella forma italiana di « Emili ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4989)

N. 11419-11095.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Kappler fu Antonio, nato a Trieste il 13 maggio 1861 e residente a Trieste, via d'Annunzio n. 4, pr. avv. Quarantotto, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cappieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Kappler è ridotto in « Cappieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4905)

N. 11419-7014.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Vittoria Kapun fu Luigi, nata a Trieste il 6 febbraio 1913 e residente a Trieste, via Montecucco, 7-I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Capponi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Vittoria Kapun è ridotto in « Capponi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore sig. A. Tennaglia, Congregazione di Carità, nei modi previsti ai n. 4 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4906)

N. 11419-4414.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Kenic di Francesco, nato a Trieste il 1° novembre 1898 e residente a Roiano, via S. Ermacora, num. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cenni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Kenic è ridotto in « Cenni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4907)

N. 11419-7612.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Bencich fu Lorenzo, nato a Monfalcone il 3 febbraio 1861 e residente a Trieste, via Gelsi n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Benci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bencich è ridotto in « Benci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Matilde Zollia in Bencich fu Giovanni, nata il 27 gennaio 1866, moglie.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4908)

N. 11419-5337.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ermenegildo Bieker fu Giovanni, nato a Trieste il 13 aprile 1898 e residente a Trieste, via S. M. Madd. Sup. n. 277, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Beccari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermenegildo Bieker è ridotto in « Beccari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4909)

N. 11419-5352.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Costanza Anastasia Raguz fu Giovanni ved. Bieker, nata a Stolaz (Erzegovina) il 12 luglio 1862 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup. n. 277, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Ragusa » e « Beccari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Costanza Anastasia Raguz vedova Bieker sono ridotti in « Ragusa » e « Beccari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4911)

N. 11419-6760.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Sofia Klobucar fu Ferdinando vedova Prosek, nata a Trieste il 16 settembre 1882 e residente a Trieste, via Cadorna n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Capellari » e « Rosselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Sofia Klobucar ved. Prosek è ridotto in « Cappellari » e « Rosselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4912)

N. 11419-4413.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Giovanna Kordigel fu Francesco ved. Kenic, nata a Trieste il 30 dicembre 1865 e residente a via S. Ermacora, 3, e diretta

ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Corticelli » e « Cenni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Giovanna Kordigel ved. Kenic sono ridotti in « Corticelli » e « Cenni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 agosto 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4913)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 17 agosto 1934-XII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1211, concernente la riduzione del saggio di interessi sui prestiti concessi dal Fondo di garanzia per il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

(9316)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 31.

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 11 luglio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Gelarda Gaetano fu Gaspare, per conto degli eredi Gelarda — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1, usufrutto 1 — Ammontare della rendita: L. 45,50 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9300)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita consolidato 5 per cento.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 186.

È stato chiesto il tramutamento al portatore del certificato di rendita consolidato 5 % n. 133919 di L. 110 intestato a Derisanti Gemma di Marco, nubile, domiciliata a Castelnuovo di Carfagnana (Lucca), con decorrenza dal 1° gennaio 1934.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, sarà dato corso all'operazione richiesta, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6896)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 178.

Media dei cambi e delle rendite
del 24 agosto 19 4 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.50
Inghilterra (Sterlina)	58.58
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.45
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.82
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.63
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.60
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.93
Olanda (Fiorino)	7.93
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.75
Svezia (Corona)	3.035
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.225
Id. 3,50 % (1902)	85.625
Id. 3 % lordo	64.45
Prestito Conversione 3,50 %	88.05
Buoni novennali Scadenza 1934	100.55
Id id id 1940	107.175
Id id id 1941	107.475
Id id id 1943	101.475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.75

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	821811	105 —	Restivo Nicolò di *Antonio*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Racalmuto (Agrigento).	Restivo Nicolò di *Antonino*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	377618	505 —	Minotti *Luigi* fu Giuseppe e Montanari *Iria* fu Caramico, coniugi, e prole nascitura di *Luigi* Minotti fu Giuseppe, domt. a Moncalvo (Alessandria) quali eredi indivisi di Lupano Frediano e di Minotti Carlo e Mario di Luigi.	Minotti *Domenico-Luigi-Stefano* fu Giuseppe e Montanari *Maria-Carolina-Iria-Augusta* fu Caramico, coniugi e prole nascitura di *Domenico-Luigi-Stefano* Minotti fu Giuseppe, dom. come contro; quali eredi indivisi di Lupano Frediano e di Minotti Carlo e Mario di *Domenico-Luigi-Stefano*.
» »	506996 50.997	2000 — 500 —	Minotti *Luigi* fu Giuseppe, domt. come la precedente	Minotti *Domenico-Luigi-Stefano* fu Giuseppe, domt. come contro.
»	506963	2000 —	Montanari *Iria* fu Caramico, moglie di Minotti *Luigi* fu Giuseppe, domt. come la precedente	Montanari *Maria-Carolina-Iria-Augusta* fu Caramico, moglie di Minotti *Domenico-Luigi-Stefano* fu Giuseppe, domt. come contro.
3,50 %	812750	1648,50	Minotti *Luigi* fu Giuseppe e Montanari *Iria* fu Caramico, coniugi, domt. a Moncalvo (Alessandria), quali eredi indivisi dei loro figli Carlo e Mario, e prole nascitura di detto Minotti *Luigi*, tutti quali eredi indivisi di Lupano Frediano.	Minotti *Domenico-Luigi-Stefano* fu Giuseppe e Montanari *Maria-Carolina-Iria-Augusta* fu Caramanico, coniugi, domt. come contro; quali eredi indivisi dei loro figli Carlo e Mario e prole nascitura di detto Minotti *Domenico-Luigi-Stefano*, tutti quali eredi ecc. come contro.
Cons. 5 % »	59015 63519	1000 — 730 —	Caffarena *Giuseppe* fu Carlo e fu Dellacasa Caterina, domt. a Genova.	Caffarena *Andrea-Giovanni-Giuseppe* fu Carlo e fu Dellacasa Caterina, domt. a Genova
»	492383	6250 —	Caffarena *Giuseppe* fu Carlo, domt. a Genova.	Caffarena *Andrea-Giovanni-Giuseppe* fu Carlo, domt. a Genova.
3,50 % »	141622 204690	84 — 164,50	Fubini *Nina* fu Samuele, ved. di Lattes Abramo, domt. a Torino.	Fubini *Regina* fu Samuele, ved. ecc. come contro.
3,50 % (1902)	37494	52,50	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3,50 % » »	141508 141509 141510	560 — 52,50 66,50	Laura *Ercolina* di Secondo, minore sotto la curatela di suo marito Alfredo Galassini, domt. a Torino, vincolate.	Laura *Maria-Teresa-Ercolina* di Secondo, minori ecc. come contro, vincolate.
»	435034	350 —	Laura *Ercolina* fu Secondo, moglie a Galassini Alfredo, domt. a Torino.	Laura *Maria-Teresa-Ercolina*, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % » » »	255076 273892 284713 352885	100 — 60 — 120 — 135 —	Ferraioli *Pietro-Paolo* fu Nicola, domt. a Sant'Egidio Monte Albino (Salerno).	Ferraioli *Raffaele-Simone-Pietro-Paolo*, domt. come contro.
3,50 % »	150620 154240	17,50 14 —	*De Bernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori, sotto la p. p. della madre Perona Maria fu *Giovanni*, domiciliati a Cravagliana (Novara).	*Debernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la p. p. della madre Perona Maria fu *Pietro*, domt. come contro.
»	160884	52,50	*De Bernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la tutela di *De Bernardi* Giovanni fu Giacomo-Filippo, domt. come la precedente.	*Debernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la tutela di *Debernardi* Giovanni ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3,50 %	112804	87,50	*De Bernardi* Giacomo, *Giovanni*, Rosa e Carolina, queste due nubili del fu Martino, minori sotto l'amministrazione della loro madre *De Bernardi* Maria domt. come la precedente.	*Debernardi* Giacomo, *Giovanna*, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la p. p. della madre *Perona* Maria *ved. Debernardi*, dom. come contro.
»	117235	42 —	*De Bernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la p. p. della loro madre *Pirona* Maria, domt. come la precedente.	*Debernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la p. p. della loro madre, *Perona* Maria, domt. come contro.
» » »	167967 173305 182402	35 — 42 — 21 —	*De Bernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la tutela di *De Bernardi* Giovanni fu Giacomo Filippo, domt. come la precedente.	*Debernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la tutela di *Debernardi* Giovanni ecc. come contro.
»	177884	24,50	*De Bernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la tutela di *De Bernardi* Giovanni fu *Giovanni*-Filippo, domt. come la precedente.	*Debernardi* Giacomo ecc. ecc. come la precedente.
»	127971 145293	42 — 133 —	*De Bernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la p. p. della madre Perona Maria, ved. *De Bernardi.*	*Debernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la p. p. della madre Perona Maria ved. *Debernardi.*
»	147039	17,50	*De Bernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori sotto la p. p. della madre Perona Maria, domt. come la precedente.	*Debernardi* Giacomo, Giovanna, Rosa e Carolina fu Martino, minori ecc. come contro.
Cons. 5 %	114096	535 —	Viano *Fanny* di Luigi, moglie di Tricerri Pompilio, domt. a Villarbasse (Torino), vincolata.	Viano *Francesca-Teresa-Domenica-Luigia* di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	376442	45 —	Bruno Maria di *Giovanni-Giacomo*, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Cassine (Alessandria).	Bruno Maria di *Giacomo-Alessandro*, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9204)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 190.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5 %, n. 172053, di L. 675, intestato ad Aiello Andrea fu Nicolò, domiciliato a Bagheria (Palermo).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6899)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 191.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita consolidato 5%, n. 33833 di L. 100, intestato a D'Errico Francesco di Arcangelo, domiciliato a Camigliano (Caserta).

Essendo detto certificato mancante della metà del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6898)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 50 posti di inserviente nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 21 giugno 1934, n. 1093, recante, fra l'altro, il nuovo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, e 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la nota 19 giugno 1934, n. 1318/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a indire, con la procedura d'urgenza, un concorso per 50 posti di inserviente nel ruolo del presonale subalterno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 50 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra.

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prender parte coloro che sappiano leggere e scrivere e che, alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni, e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite è aumentato di anni 4. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI; ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del 2° comma del presente articolo.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto, sottoscritte di proprio pugno dall'aspirante, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda il loro preciso recapito.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di studi, ovvero altro documento comprovante che l'aspirante sa leggere e scrivere. Tale prova potrà consistere anche in una dichiarazione notarile debitamente legalizzata, redatta in calce alla domanda di ammissione (che, in questo caso, va interamente scritta di proprio pugno dall'aspirante), la quale certifichi che la domanda stessa è stata redatta dall'aspirante alla presenza del notaio;

2° estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici debitamente legalizzato. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, vidimato dal prefetto;

6° certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo purchè in servizio, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, i quali però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato dell'esito di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva. Lo stato di servizio militare o il foglio matricolare degli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra dovrà essere annotato delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 3, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° per gli aspiranti che siano figli di impiegati dello Stato, un certificato da cui risulti tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione presso la quale il padre presta o ha prestato servizio;

10° stato di famiglia rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia di data recente, con la firma dell'aspirante autenticata dal notaio o dal podestà. La firma del notaio o del podestà deve essere debitamente legalizzata.

Oltre ai documenti di cui sopra gli aspiranti allegheranno alla domanda tutti quei titoli che potranno attestare della loro capacità ai fini del servizio che sarebbero chiamati a disimpegnare in caso di nomina.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. In tal caso, però, l'aspirante dovrà produrre una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui egli dipende.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e lo stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande che, entro il termine come sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto, sarà composta come segue:

presidente: un funzionario di grado non inferiore al 6°;
membri: due funzionari di grado non inferiore al 7°;
segretario: un funzionario di grado non inferiore al 10°.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e dall'art. 111 — ultimo comma — del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento del concorso e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di inserviente.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti, a giudizio dello stesso Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

Art. 9.

Al personale assunto in prova a termine dell'articolo precedente sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 300 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alla riduzione del 12 per cento a termine della legge 6 gennaio 1931, n. 18, di conversione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(9311)

MINISTERO DELLE COLONIE

Varianti al concorso al posto di direttore dei servizi agrari della Tripolitania.

IL MINISTRO PER LE COLONIE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1934, n. 887, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1934, registro 10 Colonie, foglio 293, col quale è stato bandito un concorso al posto di direttore dei servizi agrari della Tripolitania;

Ravvisata l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stesso, e di aumentare il limite di età fissato per i concorrenti, ammettendo, inoltre, al concorso, i funzionari di ruolo di altre Amministrazioni statali e quelli a contratto dell'Amministrazione coloniale in attività di servizio, indipendentemente dall'età;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Il limite d'età è portato, per tutti indistintamente i concorrenti, a 45 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

I funzionari di ruolo di altre Amministrazioni statali o a contratto, presso l'Amministrazione coloniale, attualmente in attività di servizio, possono partecipare al concorso indipendentemente dall'età.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di direttore dei Servizi agrari della Tripolitania è prorogato al 15 settembre 1934-XII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

(9317)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.